



Modifiche al decreto 3 Agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 pubblicate con decreto del 12 aprile 2019.

La norma entrata in vigore il 20 ottobre 2019, pone fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Il fine è quello di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standards internazionali.

Nel dettaglio

Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell'allegato 1 del DPR 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventa così l'unico riferimento progettuale. L'obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire un utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all'art. 3 del decreto, da tale obbligo le attività:

- 66 - strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- 67 - asili nido;
- 69 - attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- 71 - aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
- 75 - depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili;

per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

Primo

L'ampliamento del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'Allegato I al DPR 151/2011).

Si sottolineano in particolare:



- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

Secondo

L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente non normate, in sostituzione dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

1. il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV di nuova realizzazione;
2. il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare;
3. per gli interventi di modifica non rientranti nel caso 2), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
4. il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
5. per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale ed il Codice.

La circolare dei Vigili del Fuoco del 15 ottobre 2019 allegata alla presente per facilità evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto del 12 aprile 2019:

art. 2 del DM 12 aprile 2019

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l'elenco delle attività ricomprese in allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall'originario campo di applicazione del DM 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l'applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento.



art. 3 del DM 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel DM 3 agosto 2015 l'articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all'art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell'allegato I al DPR 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un'attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l'applicazione del DM 9 aprile 1994 e s.m.i. o del DM 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

Corsalone, ottobre 2019

Emme Antincendio srl
Ufficio Tecnico



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



Tabella riepilogativa delle indicazioni sopra illustrate

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> Codice Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> Codice o Regole tradizionali 	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regola Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011
Nuove Attività	Doppio binario - Codice (RTO+RTV) - Regole Tecniche esistenti	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76)	Attività tipo: Ospedali, Locali di Pubblico spettacolo, Centrali Termiche, Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc. Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento
Attività esistenti (modifiche / ampliamenti)	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	



Cosa Cambia nel mondo degli estintori?

Il nuovo capitolo S6 Controllo dell'incendio definisce le soluzioni progettuali per installazione dei presidi antincendio in base al livello di prestazione attribuiti agli ambiti dell'attività.

La misura antincendio è progettata in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, scegliendo l'agente estinguente secondo la natura del combustibile.

La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata sulla base della valutazione del rischio e, in particolare:

- In riferimento alle classi di fuoco di cui alla tabella delle classi di fuoco secondo la norma europea EN 2 ed agenti estinguenti consigliati
- Tenendo conto degli effetti causati dagli occupanti dall'erogazione dell'agente estinguente e, qualora richiesto, anche dagli effetti causati sui beni protetti
- Nei luoghi chiusi, nei confronti dei principi d'incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici)

Nota : l'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti

Per consentire a tutti gli occupanti di impiegare gli estintori per rispondere immediatamente ad un principio d'incendio, le impugnature dei presidi manuali dovrebbero essere collocate ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio.

Criteri per installazione degli estintori

Estintori di classe A

Il numero, la capacità e le posizioni degli estintori sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate. La protezione con estintori di classe A deve essere estesa all'intera attività; in ciascun piano, soppalco o comparto, in funzione del profilo di rischio R_{vita} di riferimento, deve essere installato almeno un numero di estintori di classe A nel rispetto della distanza massima di raggiungimento; deve essere installato almeno un estintore di classe A per piano, soppalco o compartimento.

Profilo di rischio R_{vita}	Max distanza di raggiungimento	Minima capacità estinguente	Minima carica nominale
A1, A2	40 m	13 A	6 litri o 6 kg
A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2	30 m	21 A	
A4, B3, C3, E3	20 m	27 A	



Estintori di classe B

La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente. La capacità estinguente ed il numero degli estintori è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento. La distanza massima dalle sorgenti di rischio deve essere non superiore ai 15 m.

Nel caso di piani, soppalchi o compartimenti nei quali non siano presenti liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione, ma dove è possibile prevedere un principio di incendio di classe B dovuto a solidi liquefatti, gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere ciascuno anche una capacità estinguente non inferiore alla classe 89 B.

Quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione L	Minima capacità estinguente	Numero di estintori	Minima carica nominale
$L \leq 50$ Litri	70 B	1	4 kg o 3 litri, 5 kg se a CO ₂
$50 < L \leq 100$ Litri	89 B	2	
$50 < L \leq 200$ Litri	113 B	3	6 kg o 6 litri
	144 B	2	
$L \geq 200$ Litri	233 B	≥ 3 [1]	

[1] Il numero deve essere determinato sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto della quantità e della tipologia di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione, della geometria dei contenitori e della superficie esposta; in questa circostanza è preferibile prevedere anche l'installazione di estintori carrellati.

Si consiglia la consultazione delle pubblicazioni inerenti il codice commentato e consultare il testo integrale del D.M. 12 aprile 2019 disponibile on line

Qui di seguito link per testo rilasciato dal corpo nazionale dei VVF

http://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

Riferimenti Normativi

Decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell'Interno

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(GU n.95 del 23-4-2019)